

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché vi sarebbe rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — HerkuPlast Kubern/UAMI — How (eco-pack)

(Causa T-445/10)

(2010/C 317/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: HerkuPlast Kubern GmbH (Ering, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heidi A. T. How (Harrow, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 luglio 2010, procedimento R 1014/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La Heidi A.T. How.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il segno figurativo che contiene l'elemento denominativo «eco-pack» per prodotti della classe 16.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio denominativo tedesco e la registrazione internazionale «ECOPAK» per prodotti della classe 20.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe negato globalmente l'esistenza di un rischio di confusione, la sua motivazione sarebbe contraddittoria in vari punti ed essa avrebbe erroneamente respinto la richiesta effettiva e decisiva della ricorrente, in quanto non pertinente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 24 settembre 2010 avverso l'ordinanza del 9 luglio 2010 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-91/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-450/10 P)

(2010/C 317/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— In ogni caso: annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

— Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.

— In via principale: accogliere *in toto* e senza eccezione alcuna del *petitum* del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado.

— Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa *de qua* in tutti i gradi finora esperiti.

— In via subordinata: rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.